

ORIGINALE



COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione n° 15
in data 28-04-2023

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Oggetto: Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari.

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di aprile alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto comunale, si è riunito presso la Sala Riunioni dell'immobile ex sede di Livenza Tagliamento Acque S.p.A. sito in via Zannier n. 9, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

SIDRAN NATALE	Presente	STROMENDO FABIO	Presente
PERISSINOTTO GIUSEPPE	Presente	BIZZARRO MARCO	Presente
DRIGO GIULIA	Presente	AMBROSIO ANNAMARIA	Presente
VENDRAME RENATA	Presente	MORETTO VALERIA	Presente
ONGARETTO NICOLA	Presente	INNOCENTE ALVISE	Assente
ANASTASIA PAOLO	Assente	ZOCCOLAN ANGELICA	Presente
MAYER PIERPAOLA	Assente		

	Presenti	Assenti
Totale:	10	3

Partecipa alla riunione la dott.ssa Plozzer Tamara Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ONGARETTO NICOLA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Nomina scrutatori i consiglieri:
PERISSINOTTO GIUSEPPE
VENDRAME RENATA
ZOCCOLAN ANGELICA

Oggetto: modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari.

Il Consiglio Comunale

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n. 22 del 30.03.2017, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.06.2021 ad oggetto "Modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente Tari e approvazione riduzioni della Tari;

Tenuto conto del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. 205/2017 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato tra gli altri i seguenti atti regolatori:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (TITR)";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" con la quale vengono introdotti dal 1° gennaio 2023 nuovi standard minimi tecnici e contrattuali a carico di Comuni e Società affidatarie dei servizi di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale;

Vista la Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 05.04.2023 ad oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della Deliberazione Arera 15/2022/R/RIF (TQRif);

Ritenuto necessario provvedere all'adeguamento del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) attualmente vigente per la sola componente TARI (Tassa sui rifiuti), approvato con propria deliberazione di n. 22 del 30.03.2017, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 158/1999;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Esamate le proposte di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) come segue:

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 46 - determinazione degli occupanti le utenze domestiche
(introduzione del comma 3 bis)

Art. 51 - esenzioni/ agevolazioni/riduzioni

(introduzione del comma 9)

Art. 52 – Denunce

(integralmente sostituito con il seguente articolo - Art. 52 – Presentazione ed efficacia delle dichiarazioni)

Art. 54 – Piano Finanziario

(integralmente modificato il testo dell'articolo)

Art. 64 – Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

(integralmente modificato il testo dell'articolo)

Art. 65 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

(integralmente modificato il testo dell'articolo)

Art. 67 bis - Dilazione di pagamento su riscossione ordinaria

(inserimento ex novo)

Sentita l'illustrazione dell'argomento e gli interventi che ne sono seguiti riportati su supporto informatico conservato agli atti;

Acquisiti agli atti:

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
- il parere del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 7/21.04.2023);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione in forma palese:

consiglieri presenti: 10

voti favorevoli: 10

voti contrari:

consiglieri astenuti: -

delibera

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

1. di approvare le proposte di modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI (Tassa sui rifiuti) sulla base della delibera dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 05.04.2023 ad oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della Deliberazione Arera 15/2022/R/RIF (TQRif);

2. di dare atto che le proposte di integrazione/sostituzione riassunte in premessa vengono dettagliatamente riportate nell'allegato unico alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le suddette modifiche al regolamento entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2023;
4. di dare atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento suddetto continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
5. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Infine il Consiglio, con separata votazione che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti: 10

voti favorevoli: 10

voti contrari:

consiglieri astenuti: -

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 15 del 28.04.2023**

**Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione
dell'Imposta unica comunale (IUC) componente TARI (Tassa sui rifiuti)
approvato con deliberazione n. 22/30.03.2017 e s.m.i.**

Art. 46 - determinazione degli occupanti le utenze domestiche

comma 3 bis: per gli alloggi tenuti a disposizione e per uso stagionale od altro uso limitato ma discontinuo da valutare singolarmente, si stabilisce l'abbattimento del 70% dell'importo risultante dal calcolo assumendo come numero degli occupanti n. 1 persona e in misura convenzionale 50 mq quale superficie assoggettabile. Per abitazioni a disposizione si intendono le unità immobiliari di tipo abitativo diverse da quella in cui sussiste il domicilio stabile e la residenza.

Art. 51 - esenzioni/ agevolazioni/riduzioni

comma 9: la tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad attività di ristorazione/catering ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:

- l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 52 – Presentazione ed efficacia delle dichiarazioni:

1. La dichiarazione di inizio occupazione o detenzione di locali o aree scoperte deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, della detenzione o dell'occupazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati da parte del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere dichiarate entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Ferme restando le tempistiche di comunicazione previste al successivo art. 64 del presente Regolamento nel caso di uscita dal servizio pubblico, le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare le variazioni del numero di componenti il nucleo familiare del dichiarante; devono invece essere comunicate eventuali

convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento e deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare l'avviso per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali aggiornati dell'immobile cessato e il nominativo del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARI non è dovuta se il contribuente ha provveduto alla riconsegna delle eventuali attrezzature per il conferimento dei rifiuti di cui al successivo comma 14 e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso, la detenzione o l'occupazione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), oppure se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Le dichiarazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso del contribuente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
13. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti divenuti definitivi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
14. Tutte le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune devono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 54 – Piano Finanziario

Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie.

Art. 64 – Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro il termine previsto, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti; è fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013, e disciplinata dall'art. 65 del presente Regolamento.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 65 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui all'art. 64 del presente Regolamento, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico. Per tali utenze la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza sulla base del metodo parametrico utilizzato. La quota di tariffa variabile soggetta a riduzione è quella corrispondente alla percentuale di raccolta differenziata effettuata nel territorio comunale - sulla base dei dati certificati da ARPAV (%RD Metodo DM 26/05/2016) e relativi al secondo anno precedente a quello di produzione dei rifiuti (a-2). L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006.
2. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA, o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, e codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti

dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 4. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ed è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, quest'ultima ricavata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività svolta, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301) in quanto non riciclabili.

Art. 67 bis - Dilazione di pagamento su riscossione ordinaria

1. Il Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui all'articolo 59, comma 1 del presente Regolamento:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali
5. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
ONGARETTO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Plozzer Tamara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg.

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
Dragonetti Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il
.....

Il,

IL SEGRETARIO COMUNALE

